

STATUTO

BIMBO CLUB SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORTOLI' NU VIA GINESTRA 15

Numero REA: NU - 57677

Codice fiscale: 00960830917

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto Racc. 8160

-----STATUTO-----

-----TITOLO I - DENOMINAZIONE -SEDE -DURATA-----

-----Art. 1 (Costituzione e denominazione)-----

E' costituita con sede nel comune di TORTOLI', all'indirizzo che risulterà presso il competente Registro delle Imprese, la Società cooperativa denominata:-----

-----"BIMBO CLUB Società Cooperativa Sociale".-----

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, filiali, agenzie e rappresentanze.-----

Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un comune diverso da quello sopra indicato. La Cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991, n° 381, e del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.-----

-----Art. 2 (Durata)-----

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilaottantotto (31.12.2088) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea. I soci dissenzienti sulla proroga potranno recedere dalla Società.-----

-----TITOLO II - SCOPO - OGGETTO-----

-----Art. 3 (Scopo mutualistico).-----

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione dell'attività lavorativa dei soci, opportunità di lavoro, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i propri soci, rispetto a quelle che si otterrebbero sul normale mercato.-----

La Cooperativa ha inoltre lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi e delle attività, ai sensi dell'articolo 1, lettera a, della Legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.-----

E'intenzione della cooperativa avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della sua attività, delle prestazioni lavorative dei soci.-----

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci potranno instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie e forme previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.-----

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento, così come previsto dalla legge 3 aprile 2001, n 142. La Cooperativa può operare anche con terzi non soci. La Cooperativa potrà aderire ad una delle associazioni di rappresentanza e/o ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di

Marta Crapelle

Adelmo

attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La relativa decisione è demandata al Consiglio di Amministrazione.-----

-----**Art. 4 (Oggetto sociale).**-----

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, la Cooperativa ha come oggetto:-----

-il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, all'educazione e la formazione di minori appartenenti alle seguenti fasce d'età: da 0 a 6 anni; da 6 a 11 anni; da 11 a 16 anni.-----

La Società funzionerà, principalmente, come Centro di Consulenza psicopedagogica, operante nei territori interessati come struttura di progettazione e promozione di attività di carattere educativo, formativo e culturale, di sostegno alla famiglia, alla scuola e a tutti gli altri enti che svolgono attività finalizzata alla cura dello sviluppo e della formazione dell'infanzia e dell'adolescenza.-----

-il favorimento, con tutti gli strumenti disponibili, dello sviluppo armonico dell'individuo anche nei casi in cui risulti particolarmente necessario e urgente, svolgendo funzioni di aiuto alla famiglia, di integrazione alla sua finalità educativa, e svolgendo, altresì, funzioni di intervento volto a rimuovere stati di disagio, di emarginazione, di difficoltà di integrazione sociale dei minori.-----

Per il raggiungimento degli scopi predetti la Società potrà promuovere e realizzare attività ludico-ricreative, sportive, educative, formative, culturali, di consulenza psicopedagogica, di sostegno alle famiglie e alle scuole, nonché attività di prevenzione, laddove siano individuati fattori a rischio di emarginazione e disadattamento.-----

La Cooperativa tra l'altro potrà:-----

- gestire attività di assistenza e orientamento, anche a domicilio, ai bambini ed ai giovani e pertanto garantirne la cura, la sorveglianza, la salvaguardia, avendo presente ogni aspetto educativo e pedagogico;-----
- provvedere al sostegno, assistenza infermieristica e sanitaria, cura e riabilitazione, anche a domicilio, degli anziani o soggetti menomati;-----
- gestire le attività di cui sopra anche in strutture di accoglienza, ospedali, case di cura, case di riposo, scuole e luoghi di villeggiatura.-----

E' inoltre prevista la formazione e l'aggiornamento del personale pubblico e privato.-----

La Cooperativa favorisce, in accordo con gli organismi competenti, l'integrazione dei Servizi Socio-assistenziali con i Servizi Sanitari, Educativi, Culturali e Scolastici, nonché con tutti gli altri servizi operanti nel territorio, al fine

di assicurare una risposta organica e il più possibile incisiva a tutte quelle problematiche sociali e individuali che si pongono come ostacolo a uno sviluppo corretto ed equilibrato della personalità e della collettività.-----

La Cooperativa potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate e compiere tutte quelle azioni finalizzate alla realizzazione di progetti di promozione sociale e culturale.-----

La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, economiche e finanziarie nonché tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili al conseguimento degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.----

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge.-----

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.-----

-----TITOLO III - SOCI-----

-----Art. 5 (Soci ordinari)-----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori sopra descritti e per quelli di carattere tecnico ed amministrativo. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, senza l'autorizzazione della Cooperativa, imprese o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa o che prestino lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa.-----

Possono, altresì, rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n.381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Nella gestione dei servizi e delle attività, le prestazioni dei soci volontari possono essere usate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.-----

-----Art. 6 (Categoria speciale di soci).-----

Muoti Fratelle

[Firma]

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.----
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.-----
In tale categoria speciale potranno essere ammessi soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.---
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque, non può essere superiore a cinque anni.-----
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.-----
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 24, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione e di inserimento nell'impresa.-----
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.-----
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art 11 del presente statuto:-----
- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----
- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;-----
- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;-----
- il mancato adeguamento agli standard produttivi.-----
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.-----
Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.-----
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.-----

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.-----

-----Art. 7 (Domanda di ammissione).-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:-----

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;-----

b) l'indicazione del titolo di studio e della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare con la cooperativa.-----

c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, che non potrà essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;-----

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e l'apposito regolamento e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.-----

Fermo restando il secondo comma dell'art 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:-----

-la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, il luogo di costituzione e la sede legale;-----

-la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;-----

-la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori ma coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.-----

L'organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte.-----

Se non appositamente convocata, l'assemblea delibererà in occasione della sua prossima convocazione.-----

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-

Modi Grogalle

Cooperativa

nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.----

-----**Art. 8 (Obblighi del socio).**-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:-----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:-----

- del capitale sottoscritto;-----

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;-----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.-----

c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, come previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.-----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci e degli organi sociali è quello risultante dai libri sociali.-

E' onere dei soci e dei componenti degli organi sociali, comunicare alla società, ai fini della trascrizione nei libri sociali, anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica affinché possano essere utilizzati nei loro confronti tali forme di comunicazione.-----

La variazione del domicilio predetto ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.-----

-----**Art. 9 (Perdita della qualità di socio).**-----

La qualità di socio si perde:-----

1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;-----

2)per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.-----

-----**Art 10 (Recesso del socio).**-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----

c) il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.-----

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.-----

Gli Amministratori devono esaminarla entro sessanta (60) giorni dalla ricezione;-----

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministrato-

ri devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere innanzi il Tribunale competente.-----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.-----

Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Art. 11 (Esclusione)-----

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:-----

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;-----

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----

c) che, senza giustificato motivo, non partecipi consecutivamente a numero tre assemblee sociali regolarmente indette; d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a dieci (10) giorni per adeguarsi;-----

e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno dieci (10) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;-----

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;-----

g) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;-----

h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero che il rapporto finisca per mancato superamento del periodo di prova;-----

i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto;-----

j) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato

Mario Lopez

[Firma]



to la volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro autonomo o in qualunque altra forma istaurato;-----
k) il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi motivo oggettivo;-----
l) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come previsto dall'art.1455 del Codice Civile;-----
m) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.-----
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre, nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione, opposizione al Tribunale del luogo ove ha sede la società.-----
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto di lavoro in essere con il socio, sia esso di tipologia subordinata, autonoma o di collaborazione, nonché dei rapporti mutualistici pendenti.-----
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----
-----**Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)**-----
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.-----
Alla delibera di recesso e di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.-----
Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono di competenza del Tribunale.-----
L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta (60) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.-----
-----**Art. 13 (Liquidazione)**-----
I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lettera c).---
La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.---
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.-----
Il pagamento è effettuato entro centoottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----
-----**Art. 14 (Morte del socio)**-----
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-

funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.-----
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.-----
Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei (6) mesi dalla data del decesso, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.-----
In difetto di tale designazione si applica l'art 2347, commi 2 e 3 del codice civile.-----
Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati).-----
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un (1) anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.-----
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.-----
I soci esclusi per i motivi indicati nell'art 11, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.-----
Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art 1243 del codice civile.-----
Il socio che cessa di far parte della Società risponde, verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.-----
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto. Art. 16 (Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori) Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di la-

Mario Gognella

Geglia

voro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.-----

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe. Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017. Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge. La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.-----

-----**TITOLO IV - SOCI SOVVENTORI**-----

-----**Art. 17 (Soci sovventori).**-----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art 4 della legge 31.01.1992, n 59.-----

-----**Art. 18 (Conferimento e quote dei soci sovventori).**-----

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 25 (venticinque) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a dieci (10).-----

-----**Art 19 (Alienazione delle quote dei soci sovventori).**-----

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.-----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro soggetto gradito; in caso contrario il socio potrà vendere a chiunque.-----

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammini-

stratori devono pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

-----**Art. 20 (Deliberazione di emissione).**-----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;-----
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;-----
- c) il termine minimo di durata del conferimento;-----
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;-----
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.-----

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi--destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammon--tare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.-----

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.-----

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi--ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas--simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.-----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce--dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.-----

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.-----

-----**Art. 21 (Recesso dei soci sovventori).**-----

Oltre che nei casi previsti dall'art 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.-----

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.-----

-----**TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**-----

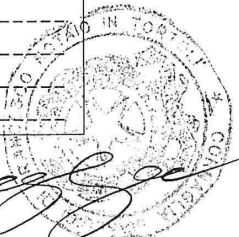
-----**Art. 22 (Elementi costitutivi).**-----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:-----

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----

Morli Grogna

Caraglio



1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di euro 25 (venticinque) ciascuna.-----
La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;-----
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;-----
b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi o agli eredi di soci deceduti;-----
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formate con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art 8;-----
d) dalla riserva straordinaria;-----
e) da ogni altra riserva costituita per decisione dei soci e /o prevista per legge. Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.-----
-----**Art. 23 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)**-----
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società.-----
Il diritto di recesso può essere esercitato ai sensi dell'art 2530 c. 6 del Codice Civile.-----
-----**Art. 24 (Bilancio di esercizio)**-----
L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.-----
Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio d'esercizio ed eventualmente il bilancio sociale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.-----
Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.-----
La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----
a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);-----
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art 7 della legge 310192 n 59;-----
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente, ossia in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo

rispetto al capitale effettivamente versato.-----
La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.-----
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.-----
Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente. In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.-----
-----Art. 25 (Ristorni).-----
L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.-----
I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:-----
- erogazione diretta;-----
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;---
- emissione di quote di sovvenzione.-----
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.-----
-----TITOLO VI - RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI-----
-----Art. 26 (Decisioni dei soci).-----
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.-----
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) l'approvazione del bilancio sociale, qualora la legge lo renda obbligatorio;-----
c) la nomina dell'organo amministrativo; d) la nomina dell'organo di controllo o del revisore nei casi in cui la legge renda tale nomina obbligatoria;-----
e) le modificazioni dell'atto costitutivo;-----
f) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-

Mario Gajello

Beccaglia

stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----

g) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.-----

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.-----

Art. 27 (Assemblee). L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.-----

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi nella sede sociale o altrove purché in Italia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto, al domicilio risultante dai libri sociali, otto (8) giorni prima dell'adunanza, o, se inviato successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera contenente l'ordine del giorno, il luogo la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.-----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e, tutti gli amministratori, il revisore e i sindaci, se nominati, sono presenti e, per dichiarazione del Presidente dell'assemblea, tutti risultino informati degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.-----

-----Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi).-----

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:-----

- in prima convocazione, quando siano presenti o siano rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto;-----
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto. Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione richiede che siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.-

-----Art. 29 (Votazioni).-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno tutte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.-----

-----Art. 30 (Voto)-----
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.-----
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di tre (3) voti.-----
Per i soci sovventori si applica il precedente art 20, secondo comma.-----
soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore.-----
Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.-----
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.-----
-----Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea).-----
L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-----
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.-----
-----Art. 32 (Amministrazione).-----
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, secondo il numero esatto che verrà determinato in occasione della nomina da parte dell'assemblea. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche in possesso dei requisiti di legge.-----
L'organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.-----
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.-----
-----Art 33 (Compiti degli Amministratori)-----
Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.-----
Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attri-

Mario Groppa

[Firma illeggibile]

buzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, re-cesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----

Ogni centottanta (180) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, o al Revisore sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----

-----**Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)**-----

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.-----

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque (5) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.-----

-----**Art. 35 (Integrazione del Consiglio)**-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art 2386 del codice civile.-----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.-----

Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----

-----**Art. 36 (Compensi agli Amministratori)**-----

Al Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni, potrà essere assegnato un compenso, che verrà determinato dall'Assemblea, in occasione della nomina o con apposita delibera. Il Consiglio ripartirà fra i suoi membri tale compenso, con le modalità che esso stabilirà.-----

Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di

idonea polizza assicurativa.-----

-----**Art. 37 (Rappresentanza)**-----

Il Presidente dell'organo amministrativo, ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio; perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.-----

Inoltre ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.-----

In caso di assenza o impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.-----

Il Presidente o il Vice Presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

-----**Art. 38 (Organo di controllo)**-----

La nomina dell'organo di controllo o del revisore avviene nei casi in cui la legge renda tale nomina obbligatoria. L'Organo di Controllo, se dovuto ai sensi di legge, sarà nominato dall'assemblea dei soci compatibilmente alle norme vigenti ed alle eventuali possibilità da queste concesse. E' facoltà dell'assemblea sociale la nomina di in qualsiasi momento di un Organo di Controllo, anche in mancanza dei requisiti di obbligatorietà. La tipologia di tale Organo (Sindaco unico o Collegio Sindacale) sarà determinata dall'assemblea stessa, compatibilmente con quanto previsto dalle leggi in vigore. Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci o del Sindaco Unico è determinata dalla decisione dei soci, nel rispetto delle norme di legge, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.-----

-----**Art. 39 (Compiti dell'Organo di controllo)**-----

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti, ai sensi di leg-

Morici Grazia

Cecchi

ge, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. I componenti dell'Organo di Controllo devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee.-----

-----**Art. 40 (Revisione legale dei conti)**-----

In alternativa all'Organo di controllo e/o fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, ove previsto dalla legge, la società può nominare per la revisione legale dei conti un revisore o società di revisione, in possesso dei requisiti di legge. L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'Organo di controllo, ove nominato.-----

L'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. Il controllo legale dei conti avviene secondo le modalità previste dalla legge-----

-----**TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**-----

-----**Art. 41 (Scioglimento anticipato)**.-----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.-----

-----**Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)**.-----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art 23, letto c) e all'eventuale corresponsione di dividendi eventualmente maturati;-----
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art 11 della legge 31 gennaio 1992, n 59.-----

-----**TITOLO VIII -DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**-----

-----**Art. 43 (Regolamenti)**.-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo dovrà elaborare appositi regolamenti, anche ai sensi e per gli effetti della legge 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sottoponendoli, successivamente, all'approvazione dell'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.-----

Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione).-----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.-----

Pertanto, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, vige

per la società cooperativa:-----
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;-----
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

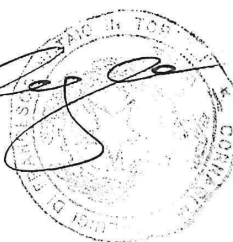
-----**Art. 45 (Rinvio).**-----

Per quanto non previsto dal presente statuto e nei regolamenti attuativi, valgono le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni ed integrazioni, e la relativa normativa regionale, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti norme di legge sulle Società cooperative a mutualità prevalente.-----

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle Società cooperative", si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle imprese sociali di cui al D. Lgs 112/2017 e a norma dell'art. 2519 le disposizioni sulle Società a responsabilità limitata.-----

Mario Granello

[Firma illeggibile]



Io sottoscritto Dott. Gianluigi Cornaglia, Notaio in Tortoli ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento redatto su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 comma 5 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 che si trasmette ad uso del Registro Imprese.